



DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO VIII

Mogadiscio, 8 Aprile 1968

Suppl. n. 2 al n. 4

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 Marzo 1968, n. 89 — *Convenzione integrativa tra il
Governo della Repubblica Somala e la Società Agri-
cola Italo Somala (S.A.I.S.).*

Pag. 328

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

4 Marzo 1968, n. 89.

Convenzione integrativa tra il Governo della Repubblica Somala e la Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S. - S.p.A.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTO il D. P. R. 4 Novembre 1962 n. 303 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala il 21-12-1962, Suppl. n. 3 al n. 12, col quale è stata approvata e resa esecutiva, dalla data del 3 Novembre 1962, la Convenzione in pari data stipulata tra il Governo della Repubblica Somala da una parte, e la Società Agricola Italo Somala dall'altra, avente per oggetto la cessione di tutte le proprietà mobiliari ed immobiliari della sopradetta SAIS, ad eccezione dei beni nella stessa Convenzione indicati, e le modalità per un conveniente svolgimento delle attività della SNAI;

CONSIDERATA l'opportunità che il Governo della Repubblica Somala ha ravvisato di continuare per un altro quinquennio a far data dal 1° Maggio 1968, la collaborazione in atto alla SNAI (Società Nazionale Agricola Industriale S. p. A.) per la produzione di zucchero nel comprensorio di Giohar e la conseguente decisione del Governo di non avvalersi della facoltà riconosciutagli dall'art. 7 della predetta Convenzione, di acquistare cioè dalla SAIS, entro il 1° Maggio 1968, da un minimo del 60% alla totalità delle azioni SNAI di proprietà della SAIS stessa;

CONSIDERATA l'opportunità che lo spirito informatore e la piena efficacia della sopradetta convenzione siano mantenuti intatti, salvo per le parti esplicitamente modificate dalla Convenzione integrativa firmata in Mogadiscio tra il Governo Somalo e la SAIS il 28 Febbraio 1968;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Finanze, di concerto con quello dell'Industria e Commercio;

DECRETA:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva, a decorrere dalla data della sua firma, avvenuta a Mogadiscio il 28 Febbraio 1968, la Convenzione integrativa stipulata tra il Governo della Repubblica Somala da una parte, e dalla Società Agricola Italo Somala dall'altra, avente per oggetto le modalità per il regolamento dei reciproci rapporti tra le parti, fino al 1° Maggio 1973.

Art. 2

La Convenzione integrativa di cui all'articolo precedente fa parte integrante del presente decreto.

Mogadiscio, li 4 Marzo 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro

MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

Il Ministro delle Finanze

ABDULLAHI JIRE DUALEH

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 28.

Mogadiscio, li 1 Aprile 1968.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMUD ISSE SALWE

CONVENZIONE INTEGRATIVA

L'anno 1968, il giorno ventotto del mese di Febbraio

tra

il Governo della Repubblica Somala rappresentato da S. E. l'On.le Hagi Farah Ali Omar, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Finanze

e

la Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S. - S.p.A.) rappresentata dal suo Presidente, Avvocato Luigi Bruno e per quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato della SAIS, Dott. Dino Gardini, come da delibera in data 12 Febbraio 1968 del Consiglio di Amministrazione della SAIS.

P R O M E S S O

che le parti si danno atto che la convenzione stipulata tra il Governo della Repubblica Somala il 3 Novembre 1962, approvata e resa esecutiva col Decreto del Presidente della Repubblica del 4 Novembre 1962 N. 303, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala Suppl. n. 3 al n. 12, e la SAIS (Società Agricola Italo Somala S.p.A. con sede in Mogadiscio, si è dimostrata idonea nel periodo sinora intercorso a regolare con soddisfazione delle parti contraenti, i complessi rapporti riguardanti la produzione paritetica delle parti stesse nella Società Nazionale Agricola Industriale «SNAI» S.p.A., sorta con l'apporto da parte della Società Agricola Italo Somala «SAIS» S.p.A., della totalità dei propri cespiti produttivi del comprensorio di Giohar.

Tenuto conto del determinante apporto di carattere tecnologico ed organizzativo ininterrottamente assicurato in questi anni e fino ad ora dalla SAIS alla SNAI per il raggiungimento delle sue finalità produttive ed in vista di favorire anche per il futuro il progressivo sviluppo della produzione saccarifera della SNAI, nel quadro di un'ordinata ed economica gestione aziendale;

che il Governo della Repubblica Somala ha manifestato alla «SAIS» da un lato la propria decisione di non avvalersi della facoltà riconosciutagli dall'art. 7 della Convenzione 3 Novembre 1962 di acquistare cioè dalla «SAIS» entro il termine previsto del 1° Maggio 1968 da un minimo del 60% alla totalità delle azioni «SNAI» di proprietà «SAIS» stessa, e dall'altro il desiderio che lo spirito informatore e la piena efficacia della Convenzione 3 Novembre 1962 — che da ora innanzi sarà chiamata «Convenzione originaria» — siano mantenuti intatti salvo per le parti esplicitamente modificate dalla presente «Convenzione integrativa», si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Dopo sei mesi dalla firma della presente Convenzione e fino al 1° Maggio 1973, il Governo della Repubblica Somala ha diritto di acquistare dalla SAIS, che si obbliga a vendergliela, da un minimo del 60% sino alla totalità delle azioni «SNAI» di proprietà della SAIS stessa — alle condizioni e per il prezzo di cui al successivo articolo.

Il Governo Somalo dovrà notificare per iscritto alla SAIS l'eventuale decisione di esercitare la facoltà di cui al comma precedente, con sei mesi di anticipo nei confronti della data di effettivo esercizio della facoltà stessa.

Correlativamente il Governo della Repubblica Somala, riconoscendo le particolari caratteristiche dell'origine della SNAI, qualora intendesse cedere a terzi parte o la totalità della sua partecipazione azionaria nella «SNAI» stessa, concede alla SAIS — dalla data della presente Convenzione integrativa, sino al 1° Maggio 1973 — diritto di prelazione all'acquisto delle azioni che intende cedere, diritto che la SAIS dovrà esercitare o rinunciare entro tre mesi dalla notifica scritta dell'offerta di acquisto.

Art. 3

Qualora da parte del Governo della Repubblica Somala venga esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 2, il prezzo delle Azioni dovrà essere pari al valore nominale delle azioni, al momento del

trasferimento di proprietà delle azioni stesse, integrato — pro quota — dall'importo delle riserve e da quello degli utili iscritti nel Bilancio e non ancora distribuiti, oltre che dall'aliquota degli utili dell'esercizio in corso, per la parte di competenza.

Il pagamento del controvalore sarà effettuato in contanti con valuta contestualmente trasferibile all'estero, al cambio ora vigente di Lit. 87,50 per ogni scellino somalo.

Art. 4

Premesso che il problema resta di competenza dell'Assemblea della SNAI, le parti si impegnano, in occasione dell'Assemblea dei Soci della SNAI — che sarà chiamata ad approvare il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 1967, di proporre all'Assemblea stessa di deliberare l'aumento del Capitale Sociale da 30.000.000 a 50.000.000 di Sh. So., da effettuarsi mediante trasferimento a Capitale delle Riserve Straordinarie iscritte nel Bilancio della SNAI, sotto la voce «Fondo riserve Impianti» e per il rimanente prelevando un pari importo dagli utili netti che risulteranno dal Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 1967.

Anche per tale operazione ed in analogia a quanto previsto all'art. 12 della Convenzione originaria, il Governo della Somalia applicherà facilitazioni fiscali uguali a quelle di cui all'art. 14 della Legge 18 Febbraio 1960 n. 10 sugli investimenti esteri. Per quanto concerne l'esenzione decennale dall'imposta sui redditi richiesta dalla SNAI le parti ricordano come essa sia stata accordata — con decisioni del Ministro delle Finanze n. 5372 del 13 Dicembre 1967 e n. 5531 del 25 Dicembre 1967 — nella misura del 50% dell'imposta stessa con decorrenza dall'anno di tassazione 1968 (esercizio finanziario 1967) e scadenza nell'anno 1977 (esercizio finanziario 1976).

Art. 5

Le parti convengono sulla opportunità che la SNAI abbia ad assicurarsi al più presto i mezzi necessari per raggiungere un migliore equilibrio della sua situazione finanziaria, anche per consentirle il necessario ulteriore sviluppo degli investimenti, mediante la stipulazione di un prestito a medio/lungo termine per un ammontare che sarà oggetto di separato accordo tra la SNAI ed il Governo Somalo.

Pur rendendosi realisticamente conto della attuale difficile situazione finanziaria della Società, le parti convengono sulla necessità di accelerare la distribuzione ai Soci (Stato Somalo e SAIS) dei dividendi già maturati e regolarmente deliberati dalle relative Assemblee, per gli esercizi 1965 e 1966, assicurando contestualmente all'Azionista privato, l'autorizzazione valutaria per l'esportazione dei dividendi maturati e deliberati.

Art. 6

Per quanto concerne il dividendo maturato nell'esercizio 1967, la cui entità verrà stabilita dall'Assemblea che dovrà a suo tempo venire convocata e per quelli relativi ai successivi esercizi fino al 1973, la SAIS si impegna ad investire in Somalia, in iniziative economiche, industriali, agricole e «terziarie» il 50% del controvalore che dalla SNAI verrà distribuito alla SAIS a titolo di dividendo. A tali investimenti dovranno essere applicate le disposizioni di cui alle Legge 18-2-1960 n. 10 sugli investimenti esteri.

Art. 7

Considerato come la determinazione del prezzo di vendita franco fabbrica dello zucchero fosse sancita dall'art. 13 della Convenzione originaria, come elemento essenziale per il conseguimento di una economica gestione della SNAI, le parti ribadiscono che l'ordinato sviluppo della produttività della SNAI ed il mantenimento nel tempo di una soddisfacente economicità della sua gestione, soprattutto ai fini di una razionale programmazione intesa ad aumentare le produzioni, costituiscono il fondamentale obiettivo anche della presente convenzione integrativa. Pertanto, il Governo della Repubblica Somala assicura a tal fine il suo tempestivo determinante appoggio per la regolazione dei complessi fattori (costi e ricavi) della gestione.

Qualora per fatti non dipendenti dalla SNAI si verificassero condizioni tali che nel risultasse compromesso il normale funzionamento e l'economicità della gestione della SNAI, la SAIS potrà richiedere al Governo Somalo di rilevare la sua partecipazione nella SNAI, alle condizioni previste all'art. 3 della presente Convenzione. Qualora entro sei mesi dalla data di tale richiesta il Governo Somalo non abbia effettuato l'acquisto, la SAIS sarà libera di alienare ad altri in tutto o in parte detta partecipazione.

Art. 8

Le parti convengono sull'opportunità che la SNAI — a richiesta del Governo — possa dare, ove occorra, la propria collaborazione per la realizzazione di obiettivi di politica economica di interesse generale, nonché per l'occasionale importazione di quei contingenti di zucchero che si rendessero necessari per completare il fabbisogno della Somalia. Quanto sopra, purchè tali operazioni risultino compatibili, a giudizio unanime degli Amministratori della SNAI, con lo svolgimento dei preminenti compiti economici produttivi nei quali l'azienda è impegnata.

Art. 9

Per la risoluzione di qualsiasi divergenza che dovesse insorgere fra le parti per la interpretazione, applicazione ed esecuzione di tutte le clausole della presente Convenzione, si dovrà in via preliminare cercare una definizione mediante un tentativo di diretto accordo fra le parti.

Se tuttavia entro 90 giorni dalla data in cui una delle parti ha portato per iscritto a conoscenza dell'altra l'oggetto della controversia, per la quale non si potesse addivenire ad una amichevole composizione, la questione dovrà essere sottoposta alla procedura di arbitrato di cui alla Legge 8-2-1967 N. 11, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala il 4-4-1967, con la quale la Repubblica Somala ha ratificato la «Convenzione sulla risoluzione delle controversie relative agli investimenti, tra uno Stato e cittadini di altro Stato».

A questo fine il Governo Somalo dichiara sin d'ora di impegnarsi ad applicare, nei confronti della SAIS, quanto previsto dall'art. 25 comma 2/B della Convenzione sopra citata e recepita nella Legislazione della Somalia, ai fini della Giurisdizione del Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti. Sulla base pertanto degli impegni assunti con la presente Convenzione, eventuali controversie tra lo Stato Somalo e la SAIS, dovranno venir deferite al Centro Stesso, in conformità di quanto previsto dalla Convenzione per la risoluzione delle Controversie sopra citate, ed in particolare, di quanto previsto al comma 2(b) dell'art. 25.

Al suddetto arbitrato verrà fatto ricorso anche nel caso in cui, a seguito di eventi imprevedibili, si manifestino notevoli turbamenti nei mercati monetari che rendano non più eque le clausole della presente Convenzione.

Letto, approvato e firmato in duplice originale
Per il Governo della Repubblica Somala:

*F.to Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro delle Finanze*
On.le HAGI FARAH ALI OMAR

Per la Società Agricola Italo Somala SAIS:

F.to L'Amministratore Delegato
Dr. DINO GARDINI

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.